

CAMERA DEI DEPUTATI

Mercoledì 23 settembre 2026

736.

**XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VII e XII)
ALLEGATO**

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, inerenti alla disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio della professione di biologo, nonché alla disciplina del relativo ordinamento. Atto n. 440.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

Le Commissioni VII (Cultura, scienza e istruzione) e XII (Affari sociali),

in sede di esame dello Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, inerenti alla disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio della professione di biologo, nonché alla disciplina del relativo ordinamento (Atto n. 440);

premesso che:

il provvedimento all'esame nasce con l'obiettivo primario di dare attuazione all'articolo 5 della legge 8 novembre 2021, n. 163 (recante la disciplina dei titoli universitari abilitanti) e di adeguare l'ordinamento della professione di biologo alla legge 11 gennaio 2018, n. 3 (cosiddetta «Legge Lorenzin»), che ha ricondotto e strutturato a tutti gli effetti la professione di biologo nell'alveo delle professioni sanitarie;

lo schema di regolamento in esame si compone di quattro articoli ed è volto a riordinare la disciplina dell'ordinamento professionale, dei requisiti di accesso e delle attività professionali, nonché a dare attuazione al nuovo modello di abilitazione basato sull'integrazione tra percorso formativo universitario, tirocinio pratico-valutativo e prova pratica valutativa con valore di esame di Stato;

in particolare, l'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione, intervenendo sull'ordinamento della professione di biologo e sui requisiti della prova pratico-valutativa, che ha valore di esame di Stato; l'articolo 2 modifica il Capo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001, intervenendo sull'articolo 30 e ridefinendo l'organizzazione dell'Albo dei Biologi, prevedendo che la sezione A sia articolata in tre settori – biologia generale e biomedica, ambiente, nutrizione, igiene e sicurezza degli alimenti – con la conseguente attribuzione dei titoli professionali di biologo generale e biomedico, biologo ambientale e biologo nutrizionista; l'iscrizione all'Albo riporta esplicitamente la sezione e il settore di appartenenza, restando invariata la sezione B dei biologi iuniores; l'articolo 3 introduce disposizioni finali e transitorie e l'articolo 4 dispone l'invarianza finanziaria;

sebbene il percorso normativo risponda all'esigenza condivisibile di armonizzare i percorsi formativi universitari (con il passaggio al modello abilitante tramite tirocinio pratico-valutativo TPV e prova pratica) e di riordinare l'Albo della sezione A in tre settori distinti

(«Biologia generale e biomedica», «Ambiente», «Nutrizione, igiene e sicurezza degli alimenti»), l'istruttoria tecnica e le memorie pervenute dalle rappresentanze professionali rilevano marcate ed inaccettabili criticità strutturali, metodologiche e di contenuto;

la formale istanza di revoca e il netto dissenso espresso in modo congiunto dalle principali Federazioni nazionali degli Ordini delle professioni sanitarie e tecniche: la Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici (FNCF), la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO), la Federazione Nazionale degli Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione (FNO TSRM PSTRP) e la Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani (FNOVI);

tali Federazioni lamentano un grave vizio procedurale di mancata concertazione, unitamente a una pericolosa confusione delle responsabilità professionali, derivante dalla sovrapposizione generica ed ingiustificata delle mansioni del biologo con quelle di chimici, medici, dietisti, tecnici di laboratorio e tecnici della prevenzione;

il provvedimento in esame risente negativamente di un impianto redazionale calato dall'alto, che non ha tenuto in debita considerazione i rilievi emersi in sede istituzionale e scientifica; la formale e congiunta richiesta di revoca presentata dalle quattro Federazioni Sanitarie (FNCF, FNOMCeO, FNO TSRM PSTRP, FNOVI) dimostra una spaccatura senza precedenti nel mondo delle professioni;

procedere a un riordino di vasta portata senza un reale consenso interprofessionale mina le basi della collaborazione multidisciplinare, principio cardine della tutela della salute pubblica e della sicurezza dell'ambiente;

l'estensione o la specificazione di talune competenze tecniche, specialmente negli ambiti chimico-analitico, diagnostico e dietetico, non trova un adeguato e uniforme supporto nei piani di studio e nei crediti formativi universitari (CFU) previsti dalle differenti classi di laurea magistrale ammesse all'accesso e risulta inaccettabile equiparare percorsi ad elevatissima specializzazione tecnico-pratica e di tirocinio clinico/analitico (come i 60 CFU di tirocinio clinico previsti per i Dietisti o i 60 CFU per i Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico) con percorsi universitari nei quali il tirocinio abilitante è ridotto a soli 3 o 6 CFU di TPV;

più in particolare, l'articolo 31-bis, comma 7, dello schema in esame consente l'accesso alle lauree magistrali abilitanti alla professione di biologo anche a soggetti provenienti da classi di laurea triennale non biologiche o estranee all'area delle scienze biologiche e biotecnologiche (classi diverse da L-13, L-2 e L-32, come ad es. Scienze Motorie, Fisioterapia, Dietistica, Tecniche di Laboratorio Biomedico, Infermieristica, ecc.), prevedendo l'eventuale colmatatura delle lacune professionalizzanti tramite soli 3 CFU aggiuntivi o integrativi;

una formazione biologica di base (botanica, zoologia, ecologia, chimica, biochimica, biologia cellulare e molecolare, microbiologia, fisiologia, ecc.) non possa essere considerata sostituibile né sufficientemente integrata o compensata attraverso soli 3 CFU di tirocinio professionalizzante, rischiando di trasformare il percorso abilitante in un improprio meccanismo di «riconversione professionale» privo della necessaria continuità e adeguatezza formativa di base;

consentire l'accesso a settori delicati (es. nutrizione clinica o controllo inquinanti avanzato) a classi di laurea con percorsi formativi eterogenei e privi di sufficienti insegnamenti caratterizzanti rischia di svilire la preparazione professionale a discapito della qualità della prestazione e della sicurezza dell'utente;

si rileva la potenziale distorsione e asimmetria regolatoria che consentirebbe a laureati provenienti da percorsi tecnico-sanitari o differenti di sommare le competenze e le opportunità professionali del titolo di origine con quelle della professione di biologo, laddove chi segue il percorso biologico tradizionale rischia paradossalmente limitazioni all'accesso di determinati settori dell'Albo o a successive Scuole di Specializzazione dell'area sanitaria (es. Patologia Clinica e Biochimica Clinica);

se l'abilitazione e le competenze professionali derivano dalla coerenza dell'intero percorso universitario complessivo e non dal solo titolo magistrale o dal TPV, occorre stabilire una sostanziale ed effettiva equivalenza formativa di partenza, richiedendo requisiti curriculari d'ingresso rigorosi (non inferiori a un congruo pacchetto di CFU di integrazione nelle discipline biologiche di base) per coloro che provengono da percorsi triennali non biologici;

lo schema di DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, laddove adotta formulazioni generiche ed omnicomprensive, deborda ingiustificatamente dalle tipiche mansioni biologiche per sconfinare nei campi riservati ad altre professioni sanitarie e tecniche regolamentate;

sebbene il Consiglio Superiore di Sanità (CSS) richiami la storica sentenza della Corte Costituzionale n. 345/1995 per ribadire che l'attività del biologo trova il suo limite e la sua specificità nel «punto di vista biologico», l'assenza di tale esplicita specificazione testuale all'interno dei singoli articoli dello schema di regolamento genera pericolose ambiguità interpretative; l'argomentazione secondo cui il principio sarebbe implicitamente operante non appare sufficiente a garantire la certezza del diritto e ad evitare contenziosi giudiziari tra Ordini professionali;

bisogna inoltre chiarire che le attività del biologo *junior* (Sezione B) sulle procedure tecnico-analitiche biomediche non sostituiscono le mansioni esecutive e la validazione tecnica del dato propedeutica del Tecnico sanitario di laboratorio biomedico (TSLB), né la responsabilità diagnostica e prescrittiva del medico;

l'attuazione della riforma dell'ordinamento della professione di biologo e l'adeguamento della disciplina sui titoli abilitanti devono senz'altro garantire la salvaguardia delle competenze storicamente acquisite, l'autonomia prestazionale del professionista e la chiarezza dei ruoli rispetto alle altre professioni sanitarie e tecniche, evitando che il necessario coordinamento interdisciplinare o il riordino dei percorsi formativi si traducano in improprie limitazioni funzionali, vincoli subordinanti o sovrapposizioni operative con le altre figure dell'area sanitaria;

in ordine al coordinamento temporale tra l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica e la piena operatività del nuovo sistema abilitante, la finestra temporale tra l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica e l'adozione dei decreti attuativi ai sensi dell'articolo 6, comma 2 potrebbe determinare una situazione di paralisi per i laureati che conseguano il titolo in questo intervallo laddove il vecchio esame non sarà più disponibile, il nuovo meccanismo non sarà ancora operativo e le modalità semplificate non saranno ancora disciplinate;

considerato che:

è senz'altro necessario l'ammodernamento delle professioni e la piena valorizzazione della figura del Biologo, il cui ruolo nell'ambito della salute, dell'ambiente e della nutrizione è senza ombra di dubbio cruciale;

pur tuttavia, un riordino normativo non può avvenire a scapito della rigidità scientifica, della certezza del diritto, della chiarezza formativa e della serenità operativa del Servizio Sanitario Nazionale e procedere al predetto ammodernamento senza correggere i gravi profili di sovrapposizione esposti condannerebbe la categoria a un permanente contenzioso legale con gli altri Ordini professionali, danneggiando in prima istanza i cittadini e la tutela della salute pubblica;

per tutto quanto sopra premesso e considerato;

sarebbe auspicabile che il Governo sospenda l'adozione finale dello schema di decreto del Presidente della Repubblica per riaprire un tavolo di confronto urgente e inclusivo con tutte le Federazioni e gli Ordini professionali interessati, al fine di pervenire a un testo condiviso che eviti conflitti di competenza e tuteli la salute pubblica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) inserire, nello schema, una disposizione interpretativa che chiarisca che gli ambiti di attività elencati sono da intendersi come meramente ricognitivi delle competenze già previste dalla legge n. 396 del 1967 e costituiscono una declinazione di queste ultime nei diversi settori dell'albo, precisando che l'elencazione va letta nella prospettiva ermeneutica indicata dalla Corte costituzionale n. 345/1995, secondo cui la specificità della professione di biologo è data dal «punto di vista biologico», ossia dal fatto che l'attività «è svolta in funzione delle esigenze degli organismi viventi avendo riguardo alla utilità o alla dannosità che a questi possono derivare dall'uso o dalla semplice presenza di determinate sostanze organiche o inorganiche», con la conseguenza che «esistono zone di concorrenza parziale e di interdisciplinarietà» e va esclusa «una interpretazione delle sfere di competenza professionale in chiave di generale esclusività monopolistica»;

b) rivedere il provvedimento in esame al fine di prevedere che l'accesso ai percorsi magistrali abilitanti sia subordinato al possesso delle lauree triennali specifiche (L-13, L-2, L-32) o, in alternativa per le altre lauree, al previo e sostanziale recupero dei debiti formativi nelle discipline biologiche di base (con integrazioni curriculari adeguate e non riducibili ai soli 3 CFU di TPV);

c) garantire il pieno coordinamento normativo tra le classi di laurea triennale/magistrale, i tre settori di articolazione dell'Albo (Biologia generale/biomedica, Ambiente, Nutrizione) e i requisiti di ammissione alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria per non medici;

d) evitare disparità di trattamento e sovrapposizioni non bilanciate, garantendo che l'abilitazione sanitaria a biologo sia presidiata da verifiche sostanziali e da una reale continuità didattico-scientifica fin dal primo ciclo universitario;

e) adottare ogni idonea iniziativa normativa e regolamentare affinché lo schema di decreto garantisca contestualmente: la salvaguardia delle competenze del Biologo iunior già previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001, comprese le procedure tecnico-analitiche in ambito biomedico, senza sovrapposizioni o limitazioni rispetto al profilo del Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico; il pieno riconoscimento dell'autonomia professionale del Biologo della Sezione A nella nutrizione, mantenendo netta la distinzione dalla figura del Dietista ed escludendo qualsiasi obbligo generale di collaborazione quale condizione per l'esercizio delle proprie funzioni; la tutela

dell'integrità e dell'autonomia delle competenze della professione di biologo, evitando che le esigenze di coordinamento tra professioni sanitarie ne comprimano le prerogative già riconosciute dall'ordinamento;

f) inserire nell'articolato del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 (e, in particolare, al novellato articolo 31) la clausola generale e vincolante per cui «tutte le attività professionali di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo attribuite al biologo si intendono ed esercitano tassativamente sotto il profilo ed entro i limiti del punto di vista biologico ed ecotossicologico», evitando formule generiche che possano evocare mansioni analitico-chimiche pure o ispettive pubblicistiche;

g) specificare chiaramente, relativamente al settore «Nutrizione», che l'elaborazione di profili o diete in soggetti con patologie accertate avviene nel rispetto assoluto dell'autonomia e della responsabilità clinico-diagnostica e prescrittiva del medico;

h) rivedere i criteri di corrispondenza tra le classi di laurea magistrale e i tre settori dell'Albo, garantendo che l'accesso ad un determinato settore dell'Albo sia subordinato al conseguimento di un congruo numero di crediti formativi (CFU) nelle discipline caratterizzanti quel specifico settore, potenziando la consistenza e l'efficacia del Tirocinio Pratico-Valutativo (TPV);

i) riformulare le disposizioni che attribuiscono ai biologi la collaborazione alla gestione o collaudo di «impianti industriali» in senso generico, limitando il raggio d'azione alle sole componenti e processi di natura strettamente biotecnologica o biologica;

l) in ordine al coordinamento temporale tra l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica e la piena operatività del nuovo sistema abilitante, di ovviare con gli strumenti più adeguati ad una situazione di paralisi per i laureati che conseguano il titolo in questo intervallo laddove il vecchio esame non sarà più disponibile, il nuovo meccanismo non sarà ancora operativo e le modalità semplificate non saranno ancora disciplinate.

Marianna Ricciardi, Caso, Quartini, Orrico, Sportiello, Amato, Di Lauro.